

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 4 GEN 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo



00054-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1471/2020
ALFREDO GUARDIANO		UP - 26/10/2020
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	R.G.N. 47608/2019
BARBARA CALASELICE		
RENATA SESSA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore
L' Avv. (omissis) si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva ritenuto (omissis) e (omissis) colpevoli di furto, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, di energia elettrica, sottratta alla rete gestita da (omissis) s.p.a., condannandoli alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per il solo (omissis).

2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore, il quale svolge un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 625 comma 1 n. 2 cod. e correlato vizio della motivazione, perché mancante e illogica. Denuncia che la Corte di appello ha ravvisato erroneamente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento in assenza di stratagemmi idonei a celare la condotta appropriativa, consistita, nel caso di specie, dall'allaccio diretto alla rete elettrica a mezzo di un cavo visibile. Conclude per l'improcedibilità del reato per mancanza della condizione di procedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non sono fondati.

2. La questione posta dai ricorrenti - riguardante la configurabilità della circostanza aggravante del mezzo fraudolento cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. in fattispecie di allacciamento diretto alla rete elettrica mediante un cavo volante - è stata risolta in modo non uniforme dalla giurisprudenza.

2.1. In alcune pronunce, infatti, si è escluso che una tale condotta integri la suddetta aggravante (Sez. 5, n. 7800 del 11/01/2002 PG in proc. Fiorentino, Rv. 221248); in altre, è stata, invece, riconosciuta la tipicità del fatto (Sez. 5, n. 2681 del 19/11/2004, Mitrovic ed altri, Rv. 231400; Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.M. in proc. Favasuli, Rv. 2524580; e da ultimo, Sez. 5 - n. 5055 del 23/09/2019 Ud. (dep. 2020), Cigna, Rv. 278307); mentre, alcune altre pronunce hanno ricondotto una tale fattispecie alla diversa ipotesi della violenza sulle cose (Sez. 4, n. 23660/13 del 23/11/2012, Camerino, Rv. 256190).

2.2. Orbene, è noto che - secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza nella sua composizione più autorevole - la *ratio* della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatto che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzione criminosa e maggiore pericolosità sociale. (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974).

Si è così affermato che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Essa è stata ravvisata tutte le volte che

l'attività preparatoria al reato sia tale da risultare 'scaltra', idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza sulla *res* da parte del possessore (Sez. 3 - n. 54185 del 12/09/2018 , Rv. 275297), per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), di operazione improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 Cc. (dep. 2015) Rv. 262669; Sez. 4 - , n. 10041 del 06/12/2018 (dep. /2019), Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose (Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215).

2.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, e condividendo l'interpretazione che si è affermata nella giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale la frode è integrata da un artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede, e l'artificio, a sua volta, è espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose (Sez. 5 - n. 5055/2019 cit.), ritiene il Collegio che siffatte caratteristiche siano pienamente rinvenibili nell'uso di un cavo per allacciarsi abusivamente alla rete di distribuzione, e che correttamente i giudici di merito abbiano ravvisato in tale condotta la circostanza di cui all'art. 625 c. 2 cod. pen.. E' indubitabile, infatti, che nel caso scrutinato, i ricorrenti abbiano escogitato uno stratagemma ingegnoso - per quanto non singolare - al fine evidente di appropriarsi dell'energia elettrica, fatta confluire, attraverso un collegamento diretto, a mezzo di un cavo, dalla rete ^(omissis) fino allo stabile nel quale vivevano, condotta evidentemente idonea a sorprendere la normale vigilanza dell'Ente erogatore del servizio che, per forza di cose, non ci si può attendere che si realizzi se non con accessi periodici ai siti di distribuzione dell'energia.

2.4. Non è, invece, richiesto che, per la ricorrenza della frode, debba essere reso più elevato - mediante una condotta aggiuntiva - il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno. In tal senso, non è condivisibile l'opposto orientamento giurisprudenziale, ricordato dal ricorrente (Sez. 5, n. 7800, dell' 11/01/2002, Fiorentino, riv .221248), il quale richiede che, per la sussistenza della aggravante, resti dimostrato l'uso di un accorgimento da parte dell'agente atto ad occultare la rilevazione dell'allacciamento abusivo.

2.5. La condotta dei ricorrenti, per le circostanze di fatto, induce a ritenere la configurabilità dell'aggravante, per come poc'anzi ricostruita nei suoi caratteri e finalità, ferma, peraltro, la possibilità che la condotta integri anche l'aggravante della violenza sulle cose, comunque non contestata nel caso di specie.

3. Al rigetto del ricorso segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2020

Il Consigliere relatore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente

Rossella Catena

